

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA
SECONDA CIRCOLARE ATTUATIVA ED INTERPRETATIVA DEL REGOLAMENTO N. 6
DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
APPROVATO IN DATA 16 LUGLIO 2014 E MODIFICATO DAL PLENUM DEL
CONSIGLIO NELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2015

PREMESSA

- 1) In ordine alla "*formazione professionale continua*", con la presente Circolare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna intende fornire indicazioni pratiche ed attuative sul Regolamento n. 6, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014 e modificato dal plenum del Consiglio nella seduta del 30 luglio (nonché in vigore dal 1 gennaio 2015). **La presente Circolare sostituisce integralmente la precedente del 30 giugno 2015 ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2017.**
- 2) Il Consiglio dell'Ordine si riserva di integrare e modificare periodicamente la presente Circolare sulla base delle interpretazioni, linee guida, modifiche e circolari interpretative che il Consiglio Nazionale Forense dovesse emanare.
- 3) Le attività di formazione continua sono dirette all'adeguamento, all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale da ogni avvocato e praticante abilitato al patrocinio.
- 4) L'avvocato ed il praticante abilitato al patrocinio hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione, nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.
- 5) In linea con quanto stabilito dal C.N.F. - atteso che il Regolamento per la formazione continua trova fonte diretta nell'art. 11 della legge ordinamentale forense (n. 247/2012), finalizzata a contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse delle parti assistite e dell'amministrazione della giustizia - il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna considera fondamentale l'assolvimento degli obblighi formativi, oltre che per quanto previsto all'art. 25 n. 7 del Regolamento (attestato di formazione continua), anche per l'assunzione degli incarichi e l'inserimento negli Elenchi di cui all'art. 1 lett. F) della presente Circolare. L'aggiornamento professionale e la formazione continua costituiscono anche obbligo deontologico dell'avvocato a mente dell'art. 15 del Nuovo Codice Deontologico Forense, il cui mancato assolvimento costituisce violazione suscettibile di sanzione.

ARTICOLO 1 - OBBLIGO FORMATIVO

- A) L'obbligo formativo è posto a carico di tutti gli iscritti all'albo dell'Ordine di Ravenna, compresi gli avvocati iscritti negli elenchi e sezioni speciali dell'albo ed i praticanti avvocati abilitati al patrocinio. E' posto a carico degli avvocati dipendenti di

enti pubblici, degli avvocati stabiliti ed anche degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa. L'obbligo sussiste per il sol fatto dell'iscrizione all'albo a prescindere dall'esercizio o meno dell'attività professionale e perciò anche se questa non sia di fatto svolta, o lo sia in maniera marginale, episodica e discontinua, fatte salve le condizioni di esonero previste dall'art.15 del Regolamento.

B) La presente circolare attuativa ed interpretativa si riferisce al triennio formativo decorrente dal 1.1.2017.

C) L'iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 crediti formativi, di cui 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento, previdenza forensi e deontologia professionale. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie. E' consentita la compensazione dei crediti formativi maturati, solo nell'ambito del triennio formativo e nelle misura massima di 5 crediti formativi per anno, eccezion fatta per i crediti in materia deontologica e di etica professionale, per i quali non è consentita compensazione. In ragione del meccanismo della compensazione, l'iscritto potrà invero chiedere al Consiglio dell'Ordine che gli siano riconosciuti, per ogni singolo anno del triennio formativo, un numero massimo di 5 crediti che abbia acquisito in eccedenza nell'anno precedente o successivo e ciò anche al fine del conseguimento del numero minimo obbligatorio di 15 crediti formativi per ogni singolo anno.

D) Il numero di crediti formativi conseguiti tramite formazione a distanza non può superare il 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio e quindi 24 crediti formativi.

E) Il conseguimento dei crediti formativi potrà avvenire tramite la partecipazione ad eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine di Ravenna, dalla Fondazione Forense di Ravenna, da altri Consigli dell'Ordine o dal Consiglio Nazionale Forense.

F) L'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente, è condizione per l'inserimento e per il mantenimento negli elenchi dei difensori d'ufficio, degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per la designazione a commissario nell'esame da avvocato e per la consulenza all' interno dello Sportello per il Cittadino previsto dall'art. 30 della legge n. 247/2012, per l'inserimento ed mantenimento in qualsiasi altro elenco formato dal Consiglio dell'Ordine in forza di leggi e di regolamenti, di convenzioni a richiesta di enti pubblici o privati e per l'indicazione e designazione di avvocati a qualsiasi titolo richiesta, per rivestire la qualifica di moderatore, relatore o docente in eventi formativi e corsi istituzionali organizzati dal Consiglio dell'Ordine, anche tramite la Fondazione Forense Ravennate e comunque per partecipare a commissioni o gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'ordine.

G) Il Consiglio dell'Ordine non accoglierà le richieste di accreditamento di eventi formativi nei quali vengano indicati, come relatori o moderatori, avvocati che non abbiano assolto all'obbligo formativo.

H) L'avvocato che non avrà assolto l'obbligo formativo nel triennio precedente non potrà ospitare praticanti. Questi ultimi non potranno essere iscritti nell'elenco tenuto dall'Ordine, se non presenteranno dichiarazione dell'avvocato dalla quale risulti che lo stesso ha realmente assolto il proprio obbligo formativo nel triennio ultimo concluso.

ARTICOLO 2 – ESONERI E PROROGHE

A) Sono esentati dagli obblighi di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale a mente dell'art. 20 comma 1, L 31 dicembre 2012 n. 247; gli avvocati dopo 25 anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative ed i componenti del Parlamento europeo; i docenti ed i ricercatori confermati nelle università in materie giuridiche.

B) Sono altresì esonerati dall'obbligo di formazione continua gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da: gravidanza, parto, adempimento dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità e maternità in presenza di figli minori, anche adottivi; grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza; interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale, o trasferimento di questa all'estero; cause di forza maggiore; altre ipotesi eventualmente indicate dal Consiglio Nazionale Forense. A tal fine l'iscritto deve documentare al Consiglio dell'Ordine la durata e la causa dell'impedimento. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

Il Consiglio dell'Ordine determina, in particolare, l'adozione dei seguenti criteri orientativi per la concessione della durata ed entità dell'esonero, nei casi sotto indicati:

- Per il caso di gravidanza, non a rischio, ritenuto congruo individuare il periodo di impedimento effettivo negli ultimi quattro mesi di gestazione (pari ad 1/3 dell'anno formativo): **esonero di 7 CF** (pari ad 1/3 dei CF acquisibili nell'anno in corso arrotondando per eccesso); tale esonero andrà distribuito proporzionalmente tra l'anno della nascita e quello precedente, se l'evento nascita si verifica nel primo quadrimestre dell'anno.

- Per il caso di gravidanza a rischio, documentalmente comprovata con idonea certificazione medica: **esonero totale dei crediti formativi per un anno (20 CF)**, da distribuirsi, in proporzione, tra l'anno dell'evento e quello eventualmente precedente di inizio della gravidanza.

- Adozione all'estero: Esonero dei crediti formativi in misura proporzionale alla durata del soggiorno trascorso all'estero dal genitore adottante, in attesa di assegnazione di minore straniero adottivo.

Maternità o Paternità:

Per il primo anno di vita del neonato. **Esonero totale di 20 CF**, a partire dalla nascita, da distribuirsi per trimestri a seconda della data di nascita del neonato secondo il seguente schema:

se la nascita interviene dal 1.1 al 31.03.: esonero totale per l'anno in corso; se la nascita interviene dal 1.4. al 30.6.: esonero di 15 CF per l'anno in corso (sul presupposto che per il primo trimestre sarebbe già operativo l'esonero per gravidanza e che l'impedimento per maternità riguarderebbe i 2/3 dell'anno in corso) e di 5 CF per l'anno successivo; se la nascita interviene dal 1.7.al 30.9: esonero di 10 CF per l'anno in corso (pari ad $\frac{1}{2}$ dell'anno formativo) e di 10 CF per l'anno successivo; se la nascita interviene dal 1.10 al 31.12, cioè nell'ultimo trimestre ($\frac{1}{4}$ dell'anno formativo): esonero di 5 CF per l'anno in corso (pari ad $\frac{1}{4}$) e di 15 CF per l'anno successivo; dal compimento di 1 anno del bambino ai 2 anni: esonero di 10 CF; dal compimento di 2 anni del bambino ai 3 anni: esonero di 7 CF.

Ai casi di maternità e paternità sono equiparati i casi di adozione.

Rimane salva la possibilità del COA di discostarsi da tali criteri in particolari casi specificamente motivati e comprovati.

C) In considerazione dell'attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, di delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense e all'Organismo Congressuale Forense (O.C.F.), nonché di componente dei Consigli Distrettuali di Disciplina esonerano l'iscritto per il periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi aventi ad oggetto l'ordinamento previdenziale e la deontologia.

D) Nel caso di patologie gravissime, che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell'Ordine valuterà, a richiesta dell'iscritto, la possibilità di concedere l'esonero permanente.

E) Nel caso di interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi il Consiglio dell'Ordine riconoscerà, a richiesta dell'interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo di durata dell'interruzione, non inferiore a sei mesi e comunque non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile a seguito di ulteriore richiesta dell'interessato.

F) Nei casi di trasferimento all'estero dell'attività professionale e solo nel caso in cui trasferimento all'estero sia dovuto a ragioni attinenti all'esercizio professionale, il Consiglio dell'Ordine riconoscerà all'iscritto un esonero per un periodo non superiore a

due anni, dopodiché l'iscritto dovrà comprovare di avere svolto attività di formazione continua all'estero, secondo i criteri dettati dal regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 6 del 16 luglio 2014 e della presente circolare. Nessun esonero verrà concesso nel caso in cui il trasferimento all'estero non sia dovuto a ragioni attinenti all'esercizio della professione forense.

G) In caso di gravi e comprovate ragioni di impedimento ad acquisire, entro il termine ordinario, i crediti formativi minimi previsti dalle norme che disciplinano la materia, il Consiglio, previa apposita istanza dell'interessato, può ammettere l'iscritto a completare i crediti formativi dovuti per un dato periodo, entro un termine prorogato che, di norma, non può essere superiore ad ulteriori tre mesi rispetto alla scadenza ordinaria, fermi restando gli obblighi formativi per l'anno sul quale incide la proroga.

ARTICOLO 3 - ACCREDITAMENTO E PATROCINIO DI EVENTI FORMATIVI

A) La formazione continua, intesa quale patrimonio della professionalità del singolo professionista, deve distinguersi in:

- aggiornamento, inteso quale mantenimento delle conoscenze già acquisite e sviluppo delle competenze tecniche giuridiche a esse collegate;
- formazione, intesa quale accrescimento delle competenze già acquisite e acquisizione di nuove competenze ulteriori e diverse.

B) Descrizione esemplificativa e non esaustiva delle attività formative è quella specificata all'art. 3 del Regolamento, cui la Circolare interamente rimanda.

C) Nel più ampio rispetto del principio di libertà della formazione, si considerano attività formative quelle organizzate in Italia e nell'Unione Europea, previamente accreditate. Nel caso di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all'estero, in assenza di un Protocollo d'intesa di cui all'art. 14 del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere crediti formativi per la partecipazione alle ridette attività, solo a seguito di domanda presentata dall'interessato, corredata dall'attestato di frequenza/partecipazione e da tutta la documentazione occorrente a comprovare la partecipazione e lo svolgimento dell'attività formativa, che dovrà essere presentata dall'interessato entro il termine di novanta giorni dalla data di svolgimento dell'attività formativa, ai sensi dell'art. 22 n. 5 del Regolamento.

D) Al Consiglio dell'Ordine sono affidati i compiti di proposta, promozione, gestione e coordinamento in materia di formazione continua, di accreditamento degli eventi formativi, di vigilanza e verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti, con possibilità di demandare tale compito a una Commissione locale formata all'interno del Consiglio ai sensi dell'art. 19 del Regolamento e denominata "Commissione accreditamento eventi formativi e verifica obblighi formativi". Il Consiglio dell'Ordine realizzerà eventi formativi, sia avvalendosi della Fondazione Forense Ravennate, sia

organizzando, congiuntamente alla Camera Penale della Romagna, ai sensi dell'art. 29 co. 1 bis disp att. C.p.p., i corsi istituzionali di formazione dei difensori d'ufficio (innanzi all'Autorità Giudiziaria). L'attribuzione del numero dei crediti formativi per la frequentazione e lo svolgimento di relazioni o moderazioni negli eventi formativi organizzati dalla Fondazione Forense Ravennate potrà essere demandata dal Consiglio dell'Ordine alla Fondazione Forense Ravennate, che lo determinerà sulla base dei criteri enunciati nel Regolamento del C.N.F. e nella presente Circolare.

E) Il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine procedono all'accreditamento delle attività e degli eventi formativi e all'attribuzione dei crediti, in ragione delle rispettive competenze, come segue:

1) il Consiglio Nazionale Forense è competente per gli eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionale, per gli eventi seriali (intendendosi per entrambi "attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi Fori o Distretti nel medesimo anno formativo"), per la formazione a distanza (FAD), per i corsi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista e per i corsi per conseguire l'abilitazione innanzi alle giurisdizioni superiori.

2) il Consiglio dell'Ordine è competente per tutti gli eventi a rilevanza locale, per i corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale, per i master di primo e secondo livello, per i corsi di linguaggio giuridico o lingua straniera, per i corsi della Scuola Forense integrativi della pratica o del tirocinio, per la scuola dei difensori d'ufficio, per i corsi per mediatori professionali.

F) Gli organizzatori degli eventi formativi accreditandi o patrocinandi, al momento del deposito della richiesta di accreditamento o patrocinio dell'evento al Consiglio dell'Ordine, mediante domanda appositamente presentata, nonché corredata dai documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti e le specifiche competenze dei relatori, devono anche trasmettere all'indirizzo e-mail segreteria@ordineavvocatiravenna.it (avendo cura che il relativo file sia di dimensione non superiore a 500 kilobytes), il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato, affinché gli uffici di segreteria del Consiglio possano procedere alla pubblicazione dello stesso nell'apposita area del sito internet della Fondazione Forense, nella quale vengono pubblicizzati tutti gli eventi formativi organizzati, accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine, nonché alla comunicazione mail a tutti gli iscritti.

G) Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo, il Consiglio dell'Ordine si riserva di richiedere agli organizzatori – prima della concessione dell'accreditamento o del patrocinio – ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori; ove il

Consiglio abbia già avuto modo di apprezzare la preparazione e competenza scientifica del relatore – anche in relazione ad altri eventi già precedentemente accreditati – non sarà necessario allegare nuovamente il curriculum vitae.

H) Ai fini del computo del termine per la richiesta di accreditamento, la decorrenza dello stesso è sospesa nei periodi fra il 20 dicembre e il 10 gennaio e fra il 1° agosto e il 1° settembre di ogni anno, nonché nel periodo intercorrente fra l'ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell'Ordine e la prima adunanza del mandato successivo.

I) Si segnala ai soggetti organizzatori di eventi formativi che è consigliato presentare al Consiglio dell'Ordine le richieste di accreditamento o patrocinio degli eventi con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'evento.

L) Una volta ottenuto dal Consiglio dell'Ordine l'accredito o il patrocinio dell'evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l'evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura del seguente tenore letterale non modificabile: "evento formativo accreditato (o patrocinato) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna", e con la specificazione del numero dei crediti attribuiti all'evento formativo.

M) L'accredito e il patrocinio concessi dal Consiglio dell'Ordine valgono esclusivamente per il singolo evento formativo; in caso di ripetizione dello stesso, la richiesta di accreditamento o di patrocinio dovrà essere reiterata.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI O PATROCINATI

A) Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna o dalla Fondazione Forense Ravennate, in mancanza di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze che siano stati previamente autorizzati dal Consiglio dell'Ordine, sono tenuti a registrare gli orari di entrata e uscita dei singoli partecipanti e a raccogliere, oltre alle generalità dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita, utilizzando per la registrazione dei partecipanti esclusivamente il modulo di registro-presenza appositamente predisposto dal Consiglio dell'Ordine. Entro il termine di quindici giorni dallo svolgimento dell'evento formativo, l'originale del registro-presenza dovrà pervenire al Consiglio o alla Fondazione, pena il mancato riconoscimento dei crediti formativi maturati dai partecipanti per la frequenza del relativo evento formativo e/o il mancato accreditamento dei successivi eventi formativi del medesimo organizzatore.

B) Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna o dalla Fondazione Forense Ravennate hanno il dovere di vigilare che, durante lo svolgimento degli eventi accreditati o patrocinati, i partecipanti non si assentino dall'aula, salvo che per brevi minuti e per necessità contingenti. Ove, a seguito di ispezione condotta dal Consiglio dell'Ordine per il tramite di

propri incaricati, risulti che la presenza in aula è sensibilmente inferiore, per un tempo non limitato, al numero dei partecipanti che hanno sottoscritto il registro-presenze in entrata, l'accreditamento dell'evento potrà essere revocato, ferma restando ogni valutazione deontologica, di competenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina, a carico degli iscritti all'evento che, pur avendo sottoscritto il registro-presenze in entrata ed eventualmente anche quello in uscita, non abbiano presenziato effettivamente agli eventi formativi oppure si siano assentati dai locali dove si svolge l'evento per un tempo superiore a 15 minuti (continuativi o mediante più allontanamenti frazionati per gli eventi che durano una mezza o intera giornata; più del 20% del termine, per quelli di durata superiore). In tal caso il soggetto organizzatore dell'evento formativo non potrà rilasciare l'attestato di partecipazione agli iscritti.

ARTICOLO 5 – ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI

A) Il soggetto organizzatore ha l'onere di consegnare il registro presenze nonché l'attestato di partecipazione per tutti i partecipanti non iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, al termine dello svolgimento del singolo evento formativo; in alternativa, potrà limitarsi a comunicare – al più tardi nel corso dello svolgimento dell'evento formativo – il luogo dove, nei giorni a seguire, i partecipanti potranno ritirare gli attestati ovvero la diversa modalità di consegna degli attestati (per esempio, mediante e-mail o pec).

B) L'iscritto che partecipi ad eventi formativi accreditati o patrocinati da enti diversi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna ha il diritto di pretendere dal soggetto organizzatore dell'evento un attestato scritto di partecipazione, e ha l'onere di conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendola a disposizione del Consiglio dell'Ordine che gliene faccia richiesta, al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi. I partecipanti devono depositare presso la segreteria dell'Ordine o della Fondazione gli attestati di partecipazione ad eventi formativi non patrocinati o accreditati dal Consiglio dell'Ordine di Ravenna con la massima tempestività e, comunque, entro il 15 dicembre di ogni anno, per quelli maturati entro il precedente 30 novembre ed entro il 31 gennaio di ciascun anno per quelli maturati nel precedente mese di dicembre.

ARTICOLO 6 - ATTIVITA' DI AUTOFORMAZIONE

A) Oltre che con la partecipazione a eventi formativi accreditati (anche da altri Consigli dell'Ordine, dalla Fondazione Forense, dal C.N.F., dalla Cassa Forense), l'iscritto può maturare crediti formativi anche in attività di autoformazione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento:

- 1) svolgendo relazioni o lezioni in eventi accreditati oppure nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali oppure nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato;
- 2) pubblicando scritti giuridici su media a rilevanza nazionale, anche on-line;
- 3) avendo contratti di insegnamento nelle università ed enti equiparati;
- 4) partecipando a commissioni o gruppi di lavoro consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;
- 5) partecipando alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dell'esame;
- 6) svolgendo attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;
- 7) svolgendo attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi, la cui prova potrà essere costituita dall'effettiva partecipazione dell'iscritto agli eventi formativi in cui svolge la relazione o funge da moderatore.

B) Al fine di ottenere l'attribuzione dei relativi crediti formativi per le suddette attività, l'iscritto dovrà chiederne il riconoscimento, a seconda dei casi, al C.N.F. o al Consiglio dell'Ordine.

C) Per le attività come sopra enunciate, l'iscritto dovrà formulare istanza – al C.N.F. ovvero al Consiglio dell'Ordine a seconda della rispettiva competenza come sopra riportata – entro il termine di novanta giorni dalla conclusione della relativa attività, al fine di poter depositare la delibera di riconoscimento al Consiglio dell'Ordine al termine del triennio formativo. In tale sede di verifica il Consiglio dell'Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione a eventi o lo svolgimento di attività, come elencate al punto A), per le quali l'iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l'attribuzione di crediti formativi al C.N.F. o al Consiglio dell'Ordine.

D) Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" aventi carattere nazionale si intendono le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Forense, dal Congresso Nazionale Forense e sue articolazioni e dalle associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense, vale a dire: l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori (A.I.A.F.), l'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), l'Unione Italiana Forense (U.I.F.), l'Unione Nazionale delle Camere Civili

(U.N.C.C.), l'Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.), l'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti (U.N.A.A.), l'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (U.N.C.A.T.), gli Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.), l'Unione Nazionale delle Camere Minorili (U.N.C.M.) e l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (O.N.D.F.). Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere che la partecipazione a tali commissioni o gruppi di lavoro risulti da un verbale che, oltre all'oggetto dei lavori e ad una sintesi del suo svolgimento, riporti l'orario di apertura e chiusura dei lavori, la durata di partecipazione ai lavori di ogni singolo partecipante, nonché la sottoscrizione degli stessi, fermo l'obbligo per i partecipanti di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi.

Nel caso di partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro di enti o associazioni diversi, il Consiglio dell'Ordine si riserva di valutare – ai fini del riconoscimento di crediti formativi – la rappresentatività degli organismi e la pertinenza, rispetto alle tematiche giuridiche e forensi, delle questioni trattate nelle commissioni di studio e nei gruppi di lavoro istituiti da detti organismi.

E) Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" aventi carattere locale si intendono esclusivamente le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine ovvero che contano anche sulla partecipazione del Consiglio dell'Ordine, ivi compreso lo Sportello per il cittadino.

F) L'autorizzazione alle "attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale" e senza l'utilizzo di sistemi telematici, ai sensi dell'art. 13 n. 1 lett. f) del Regolamento, verrà concessa dal Consiglio dell'Ordine esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori e dovrà essere preventivamente autorizzata.

G) Ai fini dell'accREDITAMENTO delle suddette attività seminariali di studio, il Consiglio dell'Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa, anche i requisiti dell'adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione. In particolare, il Consiglio prenderà in considerazione le richieste di accREDITAMENTO di tali attività di autoformazione solamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio, e in ogni caso in numero non inferiore a dieci.

H) Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tali attività seminariali di studio e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di propri incaricati.

I) Per le attività di cui all'art. 13 lett. g) del Regolamento ("attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi"), il Consiglio richiede che l'iscritto documenti l'utilizzabilità del materiale così preparato e predisposto, con la prova dell'effettiva tenuta della relazione da parte dell'iscritto, specificando che i crediti maturabili per tale tipo di attività sono un massimo di 10 annui e che il Consiglio attribuirà al ridetto tipo di attività di autoformazione il minimo dei crediti concedibili.

**ARTICOLO 7 – RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER LA
PARTECIPAZIONE A EVENTI NON ACCREDITATI O SVOLTI ALL'ESTERO**

A) Fra le "attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia" ai sensi dell'art. 6 n. 3 del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine riconoscerà – salvi eventuali altri – gli eventi formativi organizzati dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Giuridiche delle Università italiane e dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche tramite le proprie articolazioni territoriali, in ogni caso a condizione che la partecipazione a tali eventi sia comprovata da documentazione adeguata, conforme o analoga a quella prevista per gli eventi formativi accreditati. Anche in tali casi, l'iscritto dovrà formulare istanza al Consiglio dell'Ordine entro il termine di novanta giorni dalla conclusione della relativa attività. In sede di verifica il Consiglio dell'Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione a eventi non accreditati per i quali l'iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l'attribuzione di crediti formativi al Consiglio dell'Ordine.

B) Per il riconoscimento di crediti formativi a seguito della frequentazione di eventi formativi organizzati da altri Ordini professionali, si rimanda a quanto convenuto nella convenzioni di reciprocità fra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna, ed il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Ravenna, pubblicate nel sito internet del Consiglio dell'Ordine.

**ARTICOLO 8 – TABELLA RIASSUNTIVA DEI CREDITI RICONOSCIBILI PER LA
PARTECIPAZIONE AD EVENTI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI
AUTOFORMAZIONE, IN RELAZIONE A DIVERSI LIVELLI.**

A) Per l'accreditamento delle attività formative si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 17 e seguenti del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense e successive modifiche, che di seguito si riportano, nonché ad eventuali accordi con altri Ordini locali.

B) Si precisa che non verranno riconosciuti crediti formativi per attività che non abbiano attinenza con l'attività giuridico-forense e che riguardino attività di docenza rivolta a soggetti privi di conoscenze giuridiche e che non richiedano da parte del relatore particolari conoscenze specialistiche e approfondimenti ulteriori rispetto alle conoscenze di base. Non verranno allo stesso modo riconosciuti crediti formativi per pubblicazioni e

saggi che non siano attinenti alle materie giuridico-forensi e che siano stati pubblicati su riviste che non abbiano attinenza con lo svolgimento della professione forense o che siano destinate ad utenti non dotati di conoscenze giuridiche di base.

C) Si precisa, infine, che nella determinazione dei crediti formativi non si farà più riferimento alla durata oraria degli eventi, bensì alla loro rilevanza e qualità, e ciò in ottemperanza dei criteri dettati dal nuovo regolamento, che ha voluto il superamento del principio per cui ad un'ora di frequenza a qualsiasi evento formativo venisse assegnato un credito formativo.

Attività	Crediti attribuiti	Limite massimo annuale
Aggiornamento: frequenza di eventi formativi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio), con un minimo di un'ora e mezza	da 1 a 3	-
Aggiornamento: frequenza di eventi formativi della durata di un'intera giornata o di più giornate	da 2 a 12	-
Formazione: frequenza di eventi formativi di mezza giornata, con un minimo di un'ora e mezza	da 2 a 4	-
Formazione: frequenza di eventi formativi di una intera giornata o di più giornate	da 6 a 20	-
Formazione: frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista; di master di primo e secondo livello; di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera; di corsi per l'accesso alla professione di avvocato; della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)	da 2 a 4	-
Formazione: frequenza di Scuola Forense integrativa della pratica o del tirocinio; di scuola per difensori d'ufficio; di corsi per mediatori professionali; della durata di un'intera giornata o di più giornate	da 6 a 20	-

Attività	Crediti attribuiti	Limite massimo annuale
Aggiornamento: svolgimento di lezioni, relazioni o moderazioni in eventi formativi accreditati, nelle scuole di specializzazione per le professioni legali,	1 oltre quanto attribuito per la partecipazione	12

nei corsi per l'accesso alla professione di avvocato	all'evento	
Aggiornamento: pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on-line, ovvero libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense	per pubblicazioni e saggi: da 1 a 3 per ciascun scritto per libri e monografie: da 1 a 5 per ciascun scritto	12
Aggiornamento: contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati	da 1 a 10	10
Aggiornamento: partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro	da 1 a 10	10
Aggiornamento: partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense	da 1 a 10	10
Aggiornamento: attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata	da 1 a 10	10

ARTICOLO 9 – VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI

A) Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine e/o della Fondazione Forense dell'effettiva partecipazione agli stessi.

B) Nel caso in cui un evento formativo sia frequentato dall'iscritto in misura inferiore a quella prevista dal Regolamento, fatta salva la tolleranza di cui all'art. 4, lett. B), la partecipazione parziale all'evento non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo. Ai fini dell'attestazione della durata effettiva della partecipazione all'evento formativo farà fede l'originale del foglio-presenze trasmesso al Consiglio dell'Ordine dal soggetto organizzatore dell'evento. È in ogni caso riconosciuto un margine di tolleranza di quindici minuti sia in entrata che in uscita.

C) Al fine di comprovare il regolare assolvimento dei propri obblighi formativi, in caso di richiesta da parte del Consiglio dell'Ordine, l'iscritto dovrà trasmettere tramite pec alla segreteria del COA, un'unica relazione al termine di ciascun triennio, (e non una relazione al termine di ciascuno dei tre anni costituenti il triennio di valutazione), fermo restando l'obbligo di puntuale assolvimento da parte di ciascun iscritto del proprio dovere di formazione continua in ciascuna delle misure annuali indicate all'art. 12 del Regolamento.

D) Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine sulla base delle risultanze dei registri-presenze e/o degli attestati sottoscritti in occasione dei singoli eventi formativi e tempestivamente depositati presso la segreteria dell'Ordine, fatta salva la richiesta all'iscritto di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa.

ARTICOLO 10 - ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA


Gli iscritti potranno verificare, in ogni momento, il proprio punteggio formativo sul sito

www.isiformazione.it.

Ravenna, 19 dicembre 2016

Il Presidente

Avv. Mauro Cellarosi



Il Segretario

Avv. Stefania Gaudenzi

